



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1902, n. 421»*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante *«Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419»*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante *«Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»*;

VISTO il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni, recante *«Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri»* e, in particolare, l'articolo 3-ter, commi 2 e 4, che recano disposizioni per la definizione di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia, 1° ottobre 2012, recante *«Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia»*, adottato in attuazione del citato articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante *«Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari»*, che ha modificato il citato articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, prevedendo che *“Dal 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dal Dipartimenti di salute mentale”*;

VISTO, altresì, l'articolo 3-ter, come modificato dal citato decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, che prevede che *“Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente*

l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”;

VISTO l'Accordo del 26 febbraio 2015 (rep. atti n. 17/CU) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, recante *«Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari in attuazione del D.M. 1° ottobre 2012, emanato in applicazione dell'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81»*, che ha previsto criteri di riorganizzazione delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);

VISTO il decreto del Ministro della salute del 26 giugno 2014, che ha istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del citato decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di esercitare funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

VISTA l'ordinanza della Corte Costituzionale 24 giugno 2021, n. 131, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2021 n. 26;

VISTI i primi esiti del Gruppo di lavoro interministeriale costituito presso il Ministero della salute al fine di predisporre la relazione richiesta in risposta ai quesiti formulati dalla Corte Costituzionale nella citata ordinanza;

TENUTO CONTO che il progressivo passaggio dagli ospedali psichiatrici giudiziari all'adozione delle misure di sicurezza presso le REMS o presso i servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale ha determinato la necessità di coordinare ulteriormente tali tipologie di attività;

RILEVATA, dunque, la necessità di mantenere operativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del citato decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, un organismo di coordinamento relativo al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTE le designazioni comunicate dal Ministro della giustizia con nota prot. n. 43173 dell'11 dicembre 2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota prot. n. 6020 del 27 agosto 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione e composizione dell'organismo di coordinamento relativo al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'organismo di coordinamento relativo al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di seguito denominato "Organismo". L'Organismo è coordinato e presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato.
2. L'Organismo ha la seguente composizione:
 - a) per il Ministero della salute:
 - dott.ssa Giovanna Del Giudice;
 - dott. Franco Corleone;
 - prof.ssa Nerina Dirindin;
 - b) per il Ministero della giustizia:
 - dott. Roberto Tartaglia;
 - dott. Francesco Gualtieri;
 - c) per le Regioni e Province autonome:
 - Dott. Giuseppe Nese – Regione Campania;
 - Dott.ssa Patrizia Orcamo – Regione Liguria;
 - Dott.ssa Antonella Vassalle – Regione Toscana;
 - Dott. Silvio D'Alessandro – Regione Umbria;
 - Dott. Tommaso Maniscalco – Regione Veneto;
3. Ai lavori dell'Organismo partecipa altresì un rappresentante dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, designato dal Presidente della Conferenza medesima.
4. Le funzioni di segreteria dell'organismo di coordinamento sono assicurate dalla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, che si avvale dell'Ufficio della Direzione generale della prevenzione sanitaria del medesimo Ministero competente in materia di salute mentale.

Articolo 2

(Finalità e compiti dell'organismo di coordinamento relativo al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari)

1. L'Organismo ha la finalità di esercitare funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle attività poste in essere dalle regioni e province autonome per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, garantendo la piena applicazione del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, il quale dispone che l'opzione primaria per assicurare la tutela della salute mentale e le cure delle persone sia la misura di sicurezza non detentiva e che le misure di sicurezza detentive all'interno delle REMS siano l'*extrema ratio*.

Particolare attenzione sarà rivolta al rispetto delle indicazioni normative:

- a. le attività di presa in carico e di realizzazione dei Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), sia nei servizi territoriali sia nelle REMS, e i rapporti di collaborazione fra Regione (Aziende Sanitarie e DSM) e Magistratura;

- b. l'organizzazione delle REMS come strutture terapeutiche riabilitative non custodiali, in cui sono garantiti il diritto alla tutela della salute mentale nonché i diritti civili e sociali;
 - c. il rispetto dei criteri sugli obiettivi e durata delle misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle REMS, che *“non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso”*;
 - d. le garanzie dell'accertamento della pericolosità sociale della persona sulla base delle *“qualità soggettive della persona, senza tener conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4 del codice penale”*;
 - e. il rispetto del principio di territorialità nell'assegnazione e nel trasferimento delle persone;
 - f. la realizzazione dell'attività di formazione continua degli operatori del settore previsti dalla normativa volta *“alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale”*.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i componenti dell'Organismo possono disporre audizioni di esperti anche al fine di garantire un costante coordinamento con gli organi giurisdizionali.
3. Le riunioni dell'Organismo si svolgono, di regola, in modalità telematica.

Articolo 3

(Durata)

1. L'Organismo dura in carica 2 anni dalla data di insediamento e può essere rinnovato.

Articolo 4

(Oneri finanziari e compensi)

1. La partecipazione ai lavori è a titolo gratuito e ai componenti di cui all'articolo 1 non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese.
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 22 SET 2021

IL MINISTRO

On. Roberto Speranza

